



Sentenza

n. 18 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il giudice delle pensioni in composizione monocratica (consigliere Claudio Guerrini) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al numero **61847** del registro di segreteria,

proposto da: sig.ra M. S. (c.f. -), nata ad - il - (vedova avente diritto) e sig. F.L. (c.f. -), nato a - il - (figlio superstite), entrambi residenti a - in Via -, nella loro qualità di unici eredi del sig. F. M., nato a Benevento (BN) il 02.11.1971, già titolare del ricorso inizialmente iscritto al n. 60836 e successivamente al n. 61847 del registro di segreteria e deceduto nelle more del giudizio in data 05.12.2022, entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura stesa in calce al ricorso, dagli stessi difensori del *dante causa*, avv Paolo Guerra (c.f. GRRPLA41H16Z315S) con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) paolo.guerra@pec.avvocatoquerra.it, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maurizio Maria Guerra (c.f. GRRMZM72D28H501Y) con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) mauriziom.guerra@pec.avvocatoquerra.it, con i quali sono

elettivamente domiciliati in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14, presso e nello Studio Legale Associato Guerra chiedendo che ogni comunicazione relativa al processo venga effettuata a mezzo fax al numero telefonico 0733/969143 ovvero via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziom.guerra@pec.avvocato Guerra.it;

(ricorrenti)

contro: Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, ed ivi elettivamente domiciliato con PEC previmil@postacert.difesa.it, oltre che *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri n. 4, con P.E.C. ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it, rappresentato e difeso dal Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale stessa e dal suo delegato dott. Adriano Rotondi, capo del Servizio Contenzioso della Direzione Generale;

(resistente)

e contro: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze in via del Proconsole n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it ;

(resistente)

avverso: 1) il decreto del Ministero della Difesa n- del 16 novembre 2016, nella parte in cui rigetta la domanda amministrativa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-", implicitamente e definitivamente negando la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001; 2) il sottostante parere reso dal C.V.C.S. nell'adunanza in data - in sede di riesame conseguente ad annullamento giurisdizionale di precedente parere negativo del C.V.C.S. -;

per: la declaratoria della dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata con la domanda amministrativa in atti, quale presupposto del diritto del riconoscimento alla "*pensione privilegiata*".

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile-c.g.c.);

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visto l'atto di riassunzione del giudizio depositato il 17 luglio 2023;

esaminati gli altri atti e i documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Federico Liparulo, l'avv. Paolo Guerra per i ricorrenti, nonché l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

I. Con ricorso depositato il 13 luglio 2017, il sig. F. M. ha impugnato, segnatamente, il decreto del Ministero della Difesa n. 3149/N del

16.11.2016, nella parte in cui, rigettando la domanda amministrativa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"esiti di exeresi di carcinoma papillare tiroideo in buon compenso periferico ormonale"*, avrebbe così implicitamente e definitivamente negato la sussistenza di detta condizione quale presupposto del diritto a pensione privilegiata ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché il sottostante parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (in sigla, C.V.C.S.) pos. n. - reso in data 11.11.2016 in sede di riesame conseguente ad annullamento giurisdizionale di precedente parere negativo dello stesso C.V.C.S. pos. n. - del 15.05 2009, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata con le domande amministrative ritualmente presentate, quale presupposto del diritto alla "pensione privilegiata".

Il ricorrente in questione in data 28.12.2005 aveva presentato l'istanza amministrativa per l'accertamento della causa di servizio in ordine alla patologia sofferta e, quindi, in data 20.10.2015 aveva espressamente precisato che la suddetta richiesta doveva intendersi riferita anche agli effetti del riconoscimento della sussistenza del necessario presupposto per la pensione privilegiata.

Nel suo atto introduttivo, il sig. F. M. ha affermato che le modalità di espletamento del servizio, ossia, nella specie, la partecipazione a diverse missioni internazionali (contingente SFOR in Bosnia Erzegovina dal 14 ottobre 1999 al 10 marzo 2000, contingente KFOR in Kosovo dal 26 ottobre 2000 al 5 marzo 2001 ed in IRAQ dal 20 marzo 2005 al 9 giugno 2005) avrebbero determinato l'insorgenza

dell'infermità a seguito delle armi impiegate nei suddetti territori. In particolare, l'esposizione ai tossici ambientali locali (polveri, sostanze chemio tossiche, uranio impoverito) avrebbe a suo dire costituito fattore oncogeno determinante la causazione della patologia *“esiti di exeresi di carcinoma papillare tiroideo in buon compenso periferico ormonale”*.

Secondo l'attore, l'esistenza del nesso di causalità tra i due eventi sarebbe peraltro dimostrata anche dalla frequenza delle patologie tumorali che avevano colpito diversi altri militari impiegati nelle stesse azioni; essa poteva comunque essere accertata mediante esperimento di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) ai sensi degli artt. 97 e 23 del d.lgs. n. 174/2016, di cui pertanto chiedeva in via istruttoria l'ammissione.

II. In data 3 novembre 2017 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo in via preliminare: a) l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 71 lett. b) del r.d. n. 1038/1933 (ribadita dall' art. 153 del d.lgs. n. 174/2016), non avendo prodotto la parte ricorrente alcuna domanda né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale al fine della concessione del trattamento pensionistico privilegiato, b) la carenza di giurisdizione, stante il generale carattere neutro del provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio, atto preliminare per ottenere prestazioni diverse (aspettativa per motivi di salute, onere delle spese di causa, equo indennizzo, pensione privilegiata).

Nel merito, il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che, né le modalità del servizio in generale né specifiche modalità dello stesso, siccome emergevano dal foglio matricolare e dai rapporti

informativi diretti, potevano fondare una causalità o concausalità tra il medesimo servizio e l'insorgenza della patologia tumorale.

III. Con memoria del 19 dicembre 2017 si è costituito l'INPS, eccependo anzitutto preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, lett. b), del d.lgs. n. 174/2016 (ed ancor prima dell'art. 71, lett. b), del r.d. n. 1038/1933 e dell'art. 62 del r.d. n. 1214/1934), nonché il difetto di propria legittimazione passiva. Nel merito ha poi dedotto l'assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato e la mancanza del nesso di causalità, oltre alla non riconducibilità dalla infermità ad alcuna delle categorie di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978.

L'Ente previdenziale ha quindi concluso chiedendo una dichiarazione di inammissibilità del ricorso o di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

IV. Con ordinanza n. 15/2018, l'allora giudice investito ha disposto incumbenti istruttori interpellando l'Azienda USL Toscana Centro S.O.S. Medicina Legale in ordine alla dipendenza o interdipendenza da causa di servizio della infermità sofferta dal sig. F. M. e, nell'affermativa, all'individuazione dell'esatta ascrivibilità a trattamento di compenso ai sensi della Tab. A allegata al d.P.R. n. 915/1978.

V. Il suddetto organo, in composizione comprendente uno specialista in oncologia, effettuate le operazioni peritali e valutate le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, ha reso il richiesto parere medico-legale in data 10 settembre 2018. Nel merito dei quesiti assegnati ha

conclusivamente affermato che” le cause del cancro alla tiroide non sono note con certezza. Esistono tuttavia alcuni fattori di rischio che, se presenti, possono favorire l’insorgenza della malattia: esposizioni a radiazioni ionizzanti, carenza di iodio, l’aumento volumetrico della ghiandola dovuto alla presenza di numerosi noduli benigni (cd. gozzo), alcune mutazioni genetiche ereditarie, il sesso femminile, l’età superiore ai 45 anni.....F. M. ha svolto servizio all’estero in aree (Kosovo e Bosnia) probabilmente, se non certamente, contaminate da residui di proiettili contenenti uranio depleto (o impoverito), sostanza radio emittente radiazioni alfa dotate di residua capacità biologica oncogenetica”.

“E’ possibile stabilire, con criterio probabilistico, l’esistenza di un nesso di causa tra il servizio prestato e la patologia di cui è causa “carcinoma papillare alla tiroide... l’infermità “tiroidectomia totale per carcinoma papillare in attuale buon compenso con terapia sostitutiva è ascrivibile alla 8^ ctg. Tab. A dl D.P.R. n. 915/1978”.... tenendo conto della capacità lavorativa generica” e di alcuni parametri adottati come riferimento valutativo: a) baremes di danno biologico INAIL voce 119 “esiti di tiroidectomia, parziale o totale, a seconda dell’efficacia del trattamento sostitutivo farmacologico, con manifestazioni cliniche conseguenti a disturbi funzionali marcati” con valutazione fino al 22%; b) le tabelle INPS contenute nelle linee guida per la valutazione dell’invalidità civile (parametro di riferimento la capacità lavorativa generica) per le seguenti voci: 244.1): ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva (valutazione 10%); 244.2) ipotiroidismo in

compenso non ottimale con terapia sostitutiva per le patologie concomitanti (valutazione 11-15%);c) orientamento giurisprudenziale del giudice contabile – sez. II Pensioni di Guerra n. 53491 dell'1 giugno 1960 in cui si afferma che nella 8^ ctg. sono ricomprese le menomazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura del 20-30%”.

VI. Visto il parere reso dal consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.), l'allora organo giudicante non ha ravvisato motivo di dissentirvi e, quindi, con sentenza n. 101/2019 ha ritenuto di dover riconoscere la dipendenza da causa di servizio per la lamentata patologia di *“esiti di exeresi di carcinoma papillare tiroideo in buon compenso periferico ormonale”* e il conseguente trattamento pensionistico privilegiato della 8^ categoria Tab. A d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda avanzata in sede amministrativa, disponendo altresì in ordine alla determinazione degli interessi legali spettanti sugli arretrati e sul *quantum* dovuto a titolo di rivalutazione.

VII. Avverso tale pronuncia di primo grado le Amministrazioni soccombenti hanno presentato impugnazione che è stata definita con la sentenza n. 37/2020 della Terza Sezione Centrale di Appello nella quale è stata rilevata, sia l'omessa definizione da parte del giudice di primo grado delle eccezioni preliminari e pregiudiziali avanzate dalle parti resistenti, sia il difetto di extrapetizione della decisione di primo grado, in quanto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., si è pronunciata oltre i termini della domanda, la quale era limitata al riconoscimento dell'asserita sussistenza della causa di servizio per le patologie sofferte

dal ricorrente, anche ai fini della pensione privilegiata, ma non già anche il riconoscimento della stessa. Di conseguenza, e senza giungere ad esaminare il motivo di appello proposto dal Ministero della Difesa circa l'erroneità della CTU sulla quale si è fondata la decisione impugnata, il giudice del gravame ha disposto il rinvio degli atti di causa al giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, lo stesso potesse pronunciarsi nei termini esatti della domanda.

VIII. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto presso questa Sezione giurisdizionale con apposito atto della parte ricorrente e con la rinnovata costituzione delle Amministrazioni resistenti e ha avuto esito di primo grado nella sentenza n. 300/2020, con la quale il nuovo giudice monocratico investito, dopo aver respinto l'eccezione di giurisdizione sollevata da una difesa, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. F. M. ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., rilevando la mancata previa presentazione da parte del medesimo di domanda in via amministrativa volta ad ottenere la pensione privilegiata.

IX. Anche quest'ultima decisione è stata oggetto di impugnazione, in questo caso a seguito di ricorso presentato del sig. F. M. e con la successiva costituzione in giudizio dell'INPS e del Ministero della Difesa.

È quindi intervenuta la sentenza n. 117/2023 della Seconda Sezione Centrale di Appello, la quale, dopo aver tra l'altro respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero della Difesa, ha accolto il gravame proposto e ha rimesso gli atti al primo giudice in

diversa composizione, per il giudizio di merito e la pronuncia sulle spese.

X. Sopravvenuto nelle more (05.12.2022) il decesso del ricorrente originario sig. F. M., in data 17 luglio 2023 gli eredi del medesimo indicati in epigrafe hanno depositato la comparsa di riassunzione e prosecuzione del giudizio presso questa Sezione giurisdizionale.

Dopo aver rammentato che il sig. F. M. era cessato dal servizio il 02.12.2017 con diritto a pensione di inabilità, i ricorrenti fanno richiamo all'esito del parere medico-legale reso dal c.t.u. interpellato in via istruttoria in precedente fase di giudizio e, quindi, insistono nelle conclusioni rassegnate nella domanda giudiziale originariamente formulata dal loro dante causa affinché sia dichiarata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in discussione *“esiti di exeresi di carcinoma papillare tiroideo in buon compenso periferico ormonale”* unicamente quale presupposto del diritto a pensione privilegiata. Con vittoria di spese di giudizio.

XI. Con comparsa depositata il 5 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, eccependo anzitutto in via preliminare il difetto di propria legittimazione passiva in relazione all'assenza di competenza in ordine alla eventuale concessione del trattamento pensionistico privilegiato in favore del sig. F. M. e poi ai suoi eredi.

Ancora in via preliminare il Ministero resistente chiede la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in considerazione del ruolo svolto dal Comitato di verifica per le cause di servizio che ha emesso il parere tecnico-discrezionale di non

ric conducibilità all'attività lavorativa delle cause produttive della patologia sofferta dal ricorrente.

Nel merito deduce l'infondatezza della domanda attorea in quanto fondata su un argomento (quello dell'esposizione a sostanze tossiche, in specie all'uranio impoverito, durante le missioni operative all'estero) non idoneo a smentire il giudizio di non dipendenza da causa di servizio espresso nel suddetto parere del C.V.C.S., anche sulla base della considerazione che le specifiche mansioni cui era adibito il militare si sarebbero svolte esclusivamente all'interno della caserma.

Conclude pertanto chiedendo in via principale la sua estromissione dal giudizio e in via subordinata il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di giudizio.

XII. L'INPS si è costituito con memoria depositata in data 8 gennaio 2024 reiterando le eccezioni e argomentazioni già svolte in precedenza, sia pur limitatamente a quanto rilevante nella presente fase di giudizio.

Con specifica eccezione chiede anzitutto che sia dichiarato il difetto di sua legittimazione passiva, data l'assenza di domande amministrative o giudiziali del sig. F. M. volte al riconoscimento della pensione privilegiata.

Nel merito invoca il rigetto della domanda per infondatezza, data l'insussistenza o, comunque, l'assenza di prova del nesso di causalità tra la patologia sofferta dal sig. F. M. e i fatti di servizio esposti in ricorso, richiamando in proposito le conclusioni del C.V.C.S. Deduce inoltre la non riconducibilità dell'infermità in questione a nessuna delle categorie di cui alla tabella A allegata.

XIII. Da ultimo parte attrice ha depositato una nota in cui vengono anticipate conclusioni per il verbale d'udienza.

XIV. All'odierna udienza pubblica, il difensore dei ricorrenti afferma l'infondatezza delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dalle Amministrazioni resistenti e si riporta agli atti di causa e alle conclusioni della perizia tecnica espletata per ribadire la richiesta di riconoscimento della patologia sofferta come derivante da causa di servizio. La difesa dell'INPS contesta l'ammissibilità della memoria da ultimo depositata dalla controparte in quanto tardiva e, riportandosi integralmente agli scritti difensivi e agli depositati, conclude per il rigetto del ricorso. Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre anzitutto prendere in considerazione le eccezioni preliminari riproposte dalle Amministrazioni resistenti anche nella presente fase di riassunzione del giudizio.

2. La questione del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa è già stata definitivamente risolta nel senso dell'infondatezza con la menzionata sentenza n. 117/2023 della Seconda Sezione Centrale di Appello, in considerazione della competenza attribuita *ex lege* all'Amministrazione riguardo l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. L'eccezione va conseguentemente respinta.

3. La succitata pronuncia ha altresì già dichiarato l'inammissibilità della

richiesta di chiamata in causa del MEF. La necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tale Ministero è comunque da escludersi, sia perché in capo ad esso non si rinviene un interesse attuale e concreto ad opporsi al ricorso, sia perché il parere medico-legale del C.V.C.S. che ha negato la riconducibilità a causa di servizio della patologia del militare non ha di per sé effetti lesivi del diritto vantato dal medesimo, stante la facoltà per l'Amministrazione procedente, prevista dall'art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 461/2001 e non esercitata dal Ministero nel caso di specie, di richiedere ulteriore parere al Comitato ove, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi alla valutazione espressa in esito alla prima visita. Anche questa eccezione va quindi respinta.

4. Risulta infondata e non può quindi essere accolta neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS. Si considera al riguardo che, ove in esito al presente giudizio fosse accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in discussione quale presupposto del diritto a beneficiare della pensione privilegiata, l'Ente previdenziale sarebbe tenuto, in via amministrativa, sempre che sussistano anche gli altri requisiti e condizioni di legge, ad emettere il provvedimento concessivo del suddetto trattamento pensionistico. Da ciò deriva, da un lato, che i ricorrenti hanno interesse a una pronuncia che faccia stato anche nei confronti dell'INPS, e dall'altro lato, che l'Istituto è già da ora potenzialmente interessato ad opporsi all'accoglimento del ricorso e, quindi, a resistere nel presente giudizio.

5. Nel merito, la domanda giudiziale deve ritenersi fondata.

Questo giudice ha esaminato l'intera documentazione, di servizio, medica e medico-legale, inserita in atti, soffermandosi in particolare sul parere del C.V.C.S. pos. n. - dell'11.11.2016 e sul parere medico-legale reso il 10.09.2018 dall'Azienda USL Toscana Centro S.O.S. Medicina Legale in qualità di c.t.u. nominato nell'ambito di precedente fase del giudizio oggi oggetto di prosecuzione.

Il primo dei suddetti pareri ha escluso la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità lamentata dal sig. F. M., valutando questa come non suscettibile di essere posta in rapporto di causalità o di concausalità specialmente con i servizi svolti durante le missioni operative all'estero, in quanto anche in tali assegnazioni l'interessato sarebbe stato impiegato preminentemente in attività all'interno delle caserme.

La relazione del c.t.u. ha dapprima preso in considerazione in generale le cause più conosciute del cancro alla tiroide, specificando poi, anche in risposta alle osservazioni del consulente del convenuto Ministero della Difesa, che l'esposizione a radiazioni costituisce il principale fattore di rischio per lo sviluppo della patologia secondo numerosi studi scientifici internazionali (di cui ha fornito un riferimento bibliografico specifico a titolo esemplificativo). Un'ulteriore citazione è stata segnalata in quanto riportante i risultati di studi epidemiologici sulle truppe italiane che hanno evidenziato un'incidenza su tale popolazione della specifica patologia in questione tripla rispetto alla norma. In relazione all'uso di proiettili contenenti uranio impoverito (o depleto) durante le guerre in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo in cui ha prestato servizio il sig. F. M., ha quindi rilevato come pacifico che il suddetto

elemento sia ancora radio emittente di radiazioni alfa dotate di residua capacità biologica oncogenetica. Ha ancora precisato che nell'anamnesi del militare ricorrente non sono stati riscontrati altri fattori di rischio del cancro alla tiroide, ad esclusione, appunto, della suddetta esposizione a radiazioni.

In definitiva, pertanto, in risposta al quesito specifico su cui è stato interpellato, il c.t.u. ha ritenuto altamente probabile che tale esposizione sia stata causa o, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia neoplastica sofferta dal sig. F. M.. Al riguardo, riscontrando un'ulteriore osservazione mossa dal consulente ministeriale, nonché implicitamente e sostanzialmente smentendo l'assunto su cui risulta fondata l'opposta conclusione del C.V.C.S., ha anzitutto premesso che il militare in questione, nei periodi di servizio in area balcanica, non ha svolto soltanto servizi (di vettovagliamento) all'interno delle caserme, ma ha partecipato come guastatore a gran parte dell'addestramento e delle attività operative del reparto di appartenenza. Ha poi spiegato che la tipologia di servizio concretamente prestato ha poca rilevanza ai fini dell'individuazione del nesso di causa in discussione, posto che quando un penetratore all'uranio depleto colpisce l'obiettivo finisce per bruciare e frammentarsi in piccole particelle che in buona parte si depositano entro un raggio di 50 metri dal bersaglio ma che in una parte residua si disperdono nell'atmosfera fino a distanze di centinaia di chilometri.

Il parere medico-legale in esame risulta congruamente articolato e supportato da riscontri scientifici e, pertanto, questo giudice non

rinviene alcun motivo di dissentire dalle sue conclusioni, e nemmeno di dubitare della loro esaustività tanto da dover sottoporre la questione ad ulteriori valutazioni tecniche in via istruttoria. Ciò anche perché le osservazioni in esso contenute consentono, sia di superare il contrario avviso del C.V.C.S. espresso nel citato verbale dell'11.11.2016 posto a fondamento del provvedimento di diniego della causa di servizio del Ministero della Difesa e sul quale si reggono anche le principali argomentazioni svolte dalle Amministrazioni resistenti in questo giudizio, sia di considerare raggiunta la prova del nesso causale tra la malattia e lo svolgimento del servizio secondo il criterio della "probabilità qualificata", in generale ritenuta necessaria nei casi di malattie professionali ad eziologia multifattoriale e nello specifico verificata sulla base di elementi ulteriori quali i dati epidemiologici idonei a tradurre la valutazione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. sez. lav., sent. n. 1477/2014 e sent. n. 9057/2004).

In conclusione, il ricorso esaminato risulta meritevole di accoglimento nel senso che deve essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"esiti di exeresi di carcinoma papillare tiroideo in buon compenso periferico ormonale"* di cui era affetto il defunto sig. F. M., quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata.

6. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le parti convenute, in quanto soccombenti, sono tenuto al rimborso delle spese di lite a favore del ricorrente. Gli oneri a carico di ciascuna parte soccombente sono liquidati nelle misure indicate in dispositivo e determinate tenendo conto delle varie fasi processuali in cui si è articolato il giudizio.

7. Quest'ultima circostanza, inoltre, giustifica l'indicazione del maggiore termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa dalla sig.ra M. S. e dal sig. M. L., nella loro qualità di unici eredi del sig. F. M., accoglie il ricorso.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che sono poste a carico del Ministero della Difesa per euro 2.500,00 (*duemilacinquecento/00*) e a carico dell'INPS per euro 2.500,00 (*duemilacinquecento/00*). Detti importi devono ritenersi onnicomprensivi, e quindi inclusivi anche delle somme eventualmente già corrisposte in esecuzione della sentenza n. 101/2019 di questa Sezione giurisdizionale per la Toscana.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del codice di giustizia contabile.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024, successiva all'udienza in stessa data.

Il giudice

(Claudio Guerrini)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2024

Dott. Simonetta Agostini

Firmate digitalmente